

Comunicazione della Commissione pubblicata ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4 del regolamento (CE) del Consiglio n. 1/2003 in relazione al caso AT.40049 — Mastercard II

(2018/C 438/04)

1. Introduzione

- (1) Ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato ⁽¹⁾, la Commissione, qualora intenda adottare una decisione volta a far cessare un'infrazione e le imprese interessate propongano impegni tali da rispondere alle preoccupazioni espresse dalla Commissione nella valutazione preliminare, può, mediante decisione, rendere detti impegni obbligatori per le imprese. La decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e concludere che l'intervento della Commissione non è più giustificato. A norma dell'articolo 27, paragrafo 4, dello stesso regolamento, la Commissione pubblica un'esposizione sommaria dei fatti e il contenuto essenziale degli impegni. Le parti interessate possono presentare osservazioni entro un termine stabilito dalla Commissione.

2. Sintesi del caso

- (2) Il 9 luglio 2015, la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti nei confronti di MasterCard Europe SA, MasterCard Incorporated e MasterCard International Incorporated (collettivamente denominate «Mastercard»).
- (3) La comunicazione degli addebiti illustra il parere preliminare della Commissione secondo cui le norme in materia di commissioni interbancarie multilaterali («MIF» ⁽²⁾) che si applicano alle operazioni interregionali con carte di debito e credito ad uso dei consumatori emesse da un emittente (banca del titolare della carta) ubicato al di fuori del SEE presso punti vendita situati nel SEE violano l'articolo 101 del TFUE e l'articolo 53 dell'accordo SEE. Tra queste figurano le operazioni di tipo *card present* (quando il titolare della carta è presente, ad esempio in un negozio) e di tipo *card not present* (quando il titolare della carta non è presente, ad esempio quando il numero della carta e i dati di autenticazione sono trasmessi tramite Internet, posta elettronica o telefono).
- (4) La comunicazione degli addebiti nota che in base alle norme applicate da MasterCard, l'acquirente (la banca dell'esercente) è tenuto a pagare all'emittente (banca del titolare della carta) commissioni interbancarie interregionali per ciascuna operazione interregionale presso un punto vendita nel SEE e che le MIF interregionali di MasterCard sono assimilabili a decisioni di un'associazione di imprese ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, del TFUE o dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE.
- (5) Come delineato nella comunicazione degli addebiti, allorché un titolare utilizza una carta di pagamento per acquistare beni o servizi presso un operatore commerciale, quest'ultimo paga al proprio acquirente una commissione per i servizi all'esercente. L'acquirente trattiene una parte di detta commissione (il margine dell'acquirente), una parte è versata alla banca emittente (la MIF) e una parte spetta all'operatore del sistema (nella fattispecie, MasterCard). La comunicazione degli addebiti stabilisce inoltre che una percentuale considerevole della commissione per i servizi all'esercente è determinata dalle MIF. Tuttavia, in casi passati la Commissione ha approvato MIF conformi al cosiddetto «test di indifferenza per l'esercente» ⁽³⁾, in base al quale la commissione interbancaria non deve superare, in media, il vantaggio commerciale che gli esercenti traggono dal fatto di accettare le carte di pagamento. Una commissione di questo tipo garantisce che, in media, per gli esercenti sia indifferente se accettare i pagamenti tramite carta o altri mezzi di pagamento, e genera condizioni eque di concorrenza tra strumenti alternativi di pagamento.

3. Contenuto essenziale degli impegni proposti

- (6) Pur non concordando con la valutazione preliminare della Commissione, le parti oggetto del procedimento (MasterCard Europe SA, MasterCard incorporated e MasterCard International Incorporated) hanno proposto di assumere impegni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 al fine di eliminare le riserve della Commissione relative alla concorrenza. Gli impegni sono esposti sinteticamente in appresso e sono integralmente pubblicati in lingua inglese sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/competition/index_it.html.

⁽¹⁾ GUL 1 del 4.1.2003, pag. 1. Dal 1° dicembre 2009 gli articoli 101 e 102 del TFUE sostituiscono rispettivamente gli articoli 81 e 82 del trattato CE senza modificarne la sostanza. Ai fini della presente comunicazione, i riferimenti agli articoli 101 e 102 del TFUE vanno intesi in riferimento rispettivamente agli articoli 81 e 82 del trattato CE, ove necessario.

⁽²⁾ Mastercard definisce le MIF interregionali come commissioni interbancarie stabilite da Mastercard che si applicano, in automatico, a transazioni interregionali con carte di debito e credito («IF»).

⁽³⁾ Per maggiori informazioni sul test di indifferenza per l'esercente consultare la sintesi dell'indagine 2015 della Commissione sul costo del contante e l'elaborazione delle carte, pag. 3, disponibile a: http://ec.europa.eu/competition/sectors/financial_services/dgcomp_final_report_en.pdf.

- (7) Sei mesi dopo la data di ricensione da parte di Mastercard della notifica formale della Decisione della Commissione ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (CE) No 1/2003, Mastercard si impegna a limitare:
- a) le IIF sulle operazioni interregionali di tipo *card present* (CP) effettuate con carte di debito allo 0,2 %; e
 - b) le IIF sulle operazioni interregionali di tipo *card present* (CP) effettuate con carte di credito allo 0,3 %; e
 - c) le IIF sulle operazioni interregionali di tipo *card not present* (CNP) effettuate con carte di debito all'1,15 %; e
 - d) le IIF sulle operazioni interregionali di tipo *card not present* (CNP) effettuate con carte di credito all'1,5 %.
- (8) Gli impegni rimarranno in vigore per un periodo di cinque anni e sei mesi a decorrere dalla notifica della decisione relativa agli impegni a Mastercard.
- (9) Al più tardi entro 12 giorni lavorativi dalla notifica della decisione, Mastercard informerà ogni acquirente riguardo alle proprie operazioni interregionali e gli chiederà di informare, a sua volta, senza indugio i relativi esercenti sul fatto che: i) gli impegni sono stati adottati e che ii) le IIF saranno limitate su tutte le future operazioni interregionali con carte di debito e di credito a uso dei consumatori nel periodo di validità degli impegni. Al più tardi entro 12 giorni lavorativi dalla notifica della decisione, Mastercard sarà inoltre tenuta a pubblicare sul proprio sito Internet europeo in un modo chiaramente visibile e facilmente accessibile tutte le IIF di debito e credito applicabili alle transazioni interregionali CP e CNP.
- (10) Mastercard non eluderà né tenterà di eludere gli impegni, direttamente o indirettamente, con azioni o omissioni. In particolare, a decorrere dalla notifica della decisione relativa agli impegni, Mastercard si asterrà da tutte le pratiche che abbiano un oggetto o effetto equivalente alle IIF. Ciò comprende in particolare, ma non esclusivamente, l'attuazione di programmi o nuove regole attraverso cui Mastercard trasferisce le commissioni di questo sistema o altre commissioni applicate agli acquirenti all'interno del SEE a emittenti non appartenenti al SEE.
- (11) Fatto salvo l'impegno di non elusione, Mastercard può adottare misure appropriate per la tutela dei consumatori al fine di garantire che essi non vengano pregiudicati dagli effetti dei cambiamenti apportati alle proprie IIF, in particolare per quanto riguarda questioni quali la frode, la conversione valutaria, i rimborsi e gli addebiti.
- (12) Mastercard nominerà un fiduciario incaricato di controllare il rispetto degli impegni. Prima della nomina, la Commissione avrà la facoltà di approvare o rifiutare il fiduciario proposto.
- (13) Le indagini antitrust in corso proseguiranno (cfr. punto 2) nei confronti di Mastercard in attesa di un ulteriore esame da parte della Commissione che contenga le eventuali osservazioni formulate in risposta alla presente comunicazione.

4. Invito a presentare osservazioni

- (14) Previo un relativo test di mercato, la Commissione intende adottare una decisione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, in cui dichiara vincolanti gli impegni sopra riassunti e pubblicati sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza.
- (15) A norma dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione invita i terzi interessati a presentare osservazioni sugli impegni proposti. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro un mese dalla data di pubblicazione del presente invito. Le osservazioni contenenti informazioni che i terzi interessati ritengono segreti aziendali o di natura riservata vanno inviate anche in una versione non riservata in cui le parti non pubblicabili siano omesse e sostituite, a seconda dei casi, da una sintesi non riservata o dalla dicitura «segreti aziendali» oppure «riservato».
- (16) Le parti interessate sono invitate ad argomentare le risposte e le osservazioni formulate e a esporre i fatti fondamentali. In caso vengano individuati problemi relativi ad aspetti degli impegni proposti, la Commissione invita a suggerire una possibile soluzione.

- (17) Le osservazioni possono essere inviate alla Commissione, specificando il riferimento «AT.40049 — Mastercard II» per posta elettronica all'indirizzo COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu, per fax al numero +32 22950128 o per posta al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Antitrust
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
